
STUDIO LEGALE

Avv. Eliana FLORES

PATROCINIO IN CASSAZIONE

Piazza Libert , n. 63 - 83100 Avellino

Corso Italia, n. 146 - 56125 Pisa

mail@studiolegaleflores.it

mail@pec.studiolegaleflores.it

eliana.flores@avvocatiavellinopec.it

tel/fax: 0825 25943

mob: +393356769009

ON.LE TRIBUNALE DI RAVENNA

in funzione di

GIUDICE DEL LAVORO

Ricorre in via cautelare ed urgente ex artt 669 e ss.e. 700 c.p.c. con richiesta di **PROVVEDIMENTO CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE** e con contestuale giudizio di merito ex art. 414 c.p.c ed istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la prof.ssa Rosaria NUZZO, nata a Caserta il 3.2.1968, C.F. NZZRSR68B43B963B, rappresentata, difesa e domiciliata c/o avv. Eliana Flores del foro di Avellino C.F. FLRLNE62L57A509O, con studio in 83100, Avellino, Piazza Libert , n. 63 giusta procura annessa rilasciata su foglio separato, firmata digitalmente annessa alla busta telematica, spedita anch'essa in via telematica, dichiarando di voler ricevere notifica degli atti e comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata: eliana.flores@avvocatiavellinopec.it

1

contro

M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, A.T. di Caserta - UFFICIO IX, C.F. 80100690611 in persona del Dirigente p/t, rappresentante legale ovvero di altro organo legale rappresentante p/t, Via Ceccano 24- 81100 Caserta, 14,

M.I.U.R., in persona del Ministro p/t, viale Trastevere, n. 76/A, Roma, C.F. 80185250588;

M.I.U.R., UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, C.F. 80039860632 in persona del Dirigente p/t, rappresentante legale ovvero di altro organo legale rappresentante p/t , via Ponte della Maddalena, n. 55, Napoli;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del dirigente p. t., con sede in 40126 Bologna, via Dè Castagnoli, 1, C.F. 80062970373,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO XV AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RAVENNA, in persona del dirigente p.t, con sede in Ravenna, via di Roma n. 69 C.F.: 80007160395,

rappresentati, difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di, 40125, Bologna, via Guido Reni,4 (ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

e nei confronti di

tutti i docenti controinteressati inseriti negli elenchi (Bollettini) dei trasferimenti e passaggi 2016/2017 del personale docente di scuola primaria - posto comune, EEEE - provinciali ed interprovinciali, provenienti da G.A.E. ovvero idonei non vincitori del concorso ex D.M. n. 82/2012 ovvero appartenenti ad una fase di mobilità successiva a quella della ricorrente, che a seguito delle operazioni di mobilità, pubblicate contestualmente il 29 luglio 2016 a livello nazionale da tutti gli ambiti territoriali, l'hanno preceduta vantano un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente e/o che comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, in assenza di "precedenze", per i quali, stante l'elevatissimo numero dei destinatari, si chiede di essere autorizzati fin da ora alla notificazione del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 cpc, attraverso le modalità di cui alla istanza in calce al presente atto, attraverso la pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza e di quanto altro l'On.le Giudice adito vorrà decidere, tramite i siti internet istituzionali degli enti resistenti,

A - per la declaratoria, *incidenter tantum*, di illegittimità, nullità, caducazione, invalidità e comunque inefficacia e contestuale disapplicazione: della mobilità nazionale, **IN PARTE QUA** - classe di concorso primaria, posto comune, EEEE, per l'a.s. 2016/2017 e per la conseguente mancata assegnazione di sede definitiva su

AMBITI della provincia di Caserta ovvero della Regione Campania ovvero in subordine tutti gli AMBITI vicini indicati secondo un preciso ordine nella domanda di mobilità territoriale;

B - di ogni altro atto/provvedimento connesso, presupposto o conseguente, anche allo stato non conosciuto, anche posteriore;

C - PER vedersi riconoscere la legittima assegnazione di uno degli Ambiti e/o province richiesti con precedenza rispetto a docenti appartenenti alle graduatorie degli idonei non vincitori di concorso, ex D.M. N. 82/2012, ovvero a docenti appartenenti a fasi successive alla "C" con punteggi inferiori ovvero a docenti appartenenti alla stessa fase con punteggi inferiori ovvero comunque vedersi riconoscere la legittima assegnazione di una sede appartenente ad uno degli ambiti/province richiesti rimaste non assegnate a seguito delle stesse operazioni di mobilità;

D - ovvero ancora, in subordine, per l'assegnazione nella Regione di residenza, Campania, in una sede situata a partire dal primo Ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, e, via via in successione:

- a disposizione, anche in sovrannumero;
- su spezzoni-orario della classe di concorso primaria - posto comune;
- utilizzata, anche in sovrannumero per la classe di concorso primaria - infanzia;
- utilizzata su posti di sostegno infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, avendo per oltre un decennio acquisito le necessarie competenze, vista la costante presenza di allievi disabili nelle proprie classi e considerati i titoli specifici posseduti;
- su progetti di arricchimento dell'offerta formativa;
- su posti in organico di fatto;
- su posti di potenziamento in qualunque grado di scuola;

- su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale;
- su C.O.E. - cattedra orario esterna - anche tra comuni limitrofi;
- su cattedra mista materia/sostegno;
- su posti accantonati di ogni tipologia, *in primis* quelli per concorso a cattedra 2016 non utilizzati;
- su posti di ufficio tecnico.

E - condannare il Miur ovvero le articolazioni periferiche, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*, per parte di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari affinché la ricorrente possa essere utilmente inserita nella graduatoria nazionale della mobilità territoriale per l'a.s. 2016/2017 nella posizione legittimamente spettante con valorizzazione piena del punteggio ed essere assegnata nella sede legalmente dovuta in provincia di Caserta;

F - Emettere ogni altra statuizione di giustizia.

Premesso che:

- I. La Legge n. 107/2015 istituiva un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, ex art. 1, comma 96, sia per i docenti inseriti nella ex graduatoria permanente, ora “ad esaurimento”, G.A.E., sia per i docenti utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso per esami e titoli ex D.D.G. n. 82/2012.
- II. L'odierna ricorrente, partecipante al c.d. Piano straordinario di assunzioni, ex L. n. 107/2015, è stata immessa in ruolo, dopo oltre un decennio di precariato, con contratto a tempo indeterminato - FASE “C” - G.A.E. (graduatorie ad esaurimento) - nell'a.s. 2015/2016 - SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE -EEEE.
- III. L'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico

2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierna ricorrente.

- IV. La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale;
- V. L'ordinanza ministeriale sulla mobilità, registrata al prot. n. 0000241 dell'8.4.2016 (ALLIGATO N. 1), in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016 (ALLIGATO N. 2), concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 (cfr. doc.4), ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute:
- a. FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);
- b. FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

c. FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

d. FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).

- VI. Orbene, l'odierna ricorrente ha partecipato al c.d. Piano straordinario di mobilità per l'a.s. 2016/2017, compilando ritualmente sul POLIS, Istanze On Line del M.I.U.R. il modulo-domanda di mobilità territoriale per le assegnazioni degli Ambiti a livello nazionale per la scuola primaria, posto comune, EEEE - docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da G.A.E. (graduatorie ad esaurimento), che si ha qui per integralmente riportato; la domanda è stata convalidata dall'Amministrazione scolastica, che ha valorizzato complessivi punti 41,5 + 6 per il comune di ricongiungimento al nucleo familiare, pari a punti 42 + 6; (ALLIGATO N. 3);
- VII. da specificare che i docenti neo-immessi in ruolo, siccome sprovvisti di sede definitiva, dovevano obbligatoriamente produrre domanda di mobilità, come innanzi specificato, sub IV;
- VIII. in esito alla domanda sopra indicata, alla prof.ssa Nuzzo è stata assegnata, sorprendentemente, la seguente destinazione: RAVENNA -- EMILIA ROMAGNA 0017 -), nonostante, nella domanda presentata, avesse indicato CAMPANIA AMBITO 0007; CAMPANIA AMBITO 008, CAMPANIA AMBITO 0010; CAMPANIA AMBITO 0009; CAMPANIA AMBITO 0011; CAMPANIA AMBITO 0005....., a seguire, senza alcuna indicazione dell'Ambito EMILIA ROMAGNA 0017!!!! (ALLIGATO N. 4).

IX. La sede assegnata risulta assolutamente incompatibile con l'assetto di vita e delle relazioni del nucleo familiare, composto dalla ricorrente, separata (ALLIGATO N. 5), unica affidataria due figli, studenti, nella zona di residenza, di cui una minore, con grave conseguente compromissione psico-fisica che si va ad aggiungere alle patologie per cui l'esponente è sottoposta a cure continuative presso varie strutture territoriali da tempo; le illegittime e poco trasparenti manovre dell'Amministrazione scolastica ledono la sua dignità di donna e di madre, sradicandola dal suo contesto professionale e familiare, involgendo solamente e direttamente situazioni di carattere esistenziale. Non vi è bisogno di specificare ulteriormente che la prof.ssa Nuzzo non è assolutamente in grado di sostenere le spese per un trasferimento e permanenza del proprio nucleo familiare nella città di Ravenna, considerando le retribuzioni tabellari previste dal relativo CCNL di categoria e ciò sta causando uno stato di sconforto morale condizionante la quotidianità oltre, come è intuibile, risulta altresì compromessa la stabilità emotiva dell'intero nucleo familiare e l'esponente, anche per il pensiero di dover affrontare un provvedimento giudiziario, al fine di veder riconosciuti i propri diritti, sta subendo una recrudescenza dei problemi di salute preesistenti.

X. Dal riepilogo complessivo dei movimenti del personale docente -scuola primaria - posto comune- che si ha qui per integralmente riportato, si evince *per tabulas* che sono stati assegnati posti negli ambiti indicati nella sezione **“PREFERENZE TERRITORIALI”**, a docenti con punteggio minore della ricorrente e senza alcun tipo di precedenza. Tali abnormità sono state già censurate, tra gli altri, dal Giudice Ordinario: ha già avuto modo di pronunciarsi il Tribunale del Lavoro di Trani che, con ordinanza del 16.09.2016, ha accertato che il M.I.U.R. ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità: ha rilevato il Tribunale che, come nel caso della odierna istante, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una Scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza

scelti dalla ricorrente, cui invece è stato attribuito un Ambito territoriale distante centinaia di chilometri (nel caso citato la docente era stata assegnata in Provincia di Udine). Su identica questione è intervenuto anche il Giudice del Lavoro di Taranto (ordinanza del 20.09.2016, est. L. De Napoli) che ha espresso un giudizio di pari tenore. Il Tribunale di Taranto si è pronunciato sul caso di una docente trasferita dalla Provincia di Taranto in una sede dell' Emilia Romagna, ed anche in questo caso ha accertato che l'amministrazione scolastica ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nel territorio tarantino (ambito indicato dall'allora ricorrente quale seconda preferenza), ad altri docenti con punteggio inferiore, e concorrenti per lo stesso grado scolastico (primaria), per la stessa tipologia di posto (comune), e per la stessa fase (assegnazione ambito nazionale).

- XI. Giova, sin da ora, rilevare altresì che la suddetta ordinanza ministeriale, a seguito di un ricorso collettivo proposto dai docenti rientranti nelle diverse fasi, veniva cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio - Roma, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016 poiché affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale. Ex plurimis: TAR Lazio, Roma: RR.GG.: 7839; 6565; 9551; 9734; 6066/2016.
- XII. Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, si comprende che il punteggio ottenuto dalla ricorrente, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sede di residenza del suo nucleo familiare ed inserita fra le sue preferenze, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti.
- XIII. Stante la manifesta illegittimità/ingiustizia, è stato esperito tentativo di conciliazione contrattuale, nella speranza di una ritrattazione dell'Amministrazione, ma anche tale possibilità è sfumata, in quanto il nominativo della ricorrente non è stato preso in considerazione dal Miur;
- XIV. l'ultima speranza di riavvicinarsi è sfumata altresì con la mancata mobilità annuale, nonostante la proposizione della domanda.

Diritto

A. ERRATA ASSEGNAZIONE DELLA SEDE EMILIA ROMAGNA - 0017 - RAVENNA -VIOLAZIONE e/o ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. - L. N. 241/1990 - C.C.N.I. MOBILITA' E RELATIVA O.M. PER L'A.S. 2016/2017. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4, 51 COST - INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA. ILLOGICITÀ ed INCOERENZA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ERRATA INTERPRETAZIONE.

Le disposizioni annuali sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, all'art. 9, 10° co., prescrivono gli adempimenti e le sequenze operative della procedura: *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”*.

Nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto nell'anno 2016 il giorno 8 del mese di aprile, in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, all' ALLEGATO 1 - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI, viene specificato che: *“Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da*

Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: -a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; -b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; -b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; -c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; -d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; -e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza- Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina. ALLIGATO 6

In base alle su menzionate norme, pertanto, il più alto punteggio per ciascuna preferenza determina l'assegnazione della sede definitiva!!!! Ciò non risulta essere avvenuto per la ricorrente, in quanto decine di docenti, con meno punti, si sono visti assegnare sedi di servizio su cui concorreva ESPRESSE NEL MODULO-DOMANDA DALLA PREFERENZA TERRITORIALE N. 1 a seguire!!

Dall'esame dell'elenco mobilità - classe di concorso PRIMARIA - posto COMUNE - EEEE, (ALLIGATO N. 6) solo nel primo ambito indicato dall'esponente: CAMPANIA AMBITO 0007, già risultano n. 10 docenti con punteggio inferiore:

1. CANTISANI MARIA CARMELA - PUNTI 39
2. DI MAIO GIOVANNA - PUNTI 31
3. ALTERISIO CARMELA - PUNTI 38
4. PELOSI CARMEN - PUNTI 26
5. RUSSO DOMENICA - PUNTI 30
6. RUSSO TERESA - PUNTI 38
7. SOLLA ADRIANA - PUNTI 26
8. SALZILLO ANGELINA - PUNTI 30
9. SPARANO LOREDANA - PUNTI 37
10. TURCHETTO FLORA - PUNTI 29.

Nell'Ambito CAMPANIA 0008, seconda scelta della ricorrente:

1. CEPPARULO RITA - PUNTI 19
2. DELLA VOLTE GIUSEPPINA - PUNTI 34
3. DI RESTA ROSA - PUNTI 15
4. LA CANNA ANASTASIA - PUNTI 26
5. MOLINARO MARIA - PUNTI 26
6. MARCHITELLI ILARIA - PUNTI 15
7. MARCHIONNE ANTONELLA - PUNTI 17
8. MASSIMO VINCENZO - PUNTI 22
9. MASTROIANNI PAOLA - PUNTI 32
10. PAGLIUCA MARIA LUISA - PUNTI 24
11. PAGANO PIERPAOLA - PUNTI 22
12. PIROZZI BARBARA - PUNTI 21
13. VALENTE SILVANA - PUNTI 20
14. VITALE LETIZIA - PUNTI 23

Risulta solare il disallineamento tra la normativa specifica ed il c.d. “algoritmo” di funzionamento del software che avrebbe gestito le circa 250.000 domande di mobilità territoriale e professionale nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2016, per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado!!! L’Amministrazione scolastica non ha fornito alcuna motivazione in merito all’errata attribuzione di sedi definitive vicinione al luogo di residenza del ricorrente a docenti con minor punteggio e non risultano chiare né le sequenze operative dell’algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, né i relativi criteri all’uopo adottati.

Appare evidente la violazione dell’art. 97 Cost., che istituisce una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l’imparzialità della P.A., la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge.

Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata - a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell’imparzialità della pubblica amministrazione - a scrutinio di legittimità costituzionale, come poi si indicherà sub “D”:

L’assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, *a fortiori* lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà. Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all’autorità amministrativa - nella specie rappresentata dal MIUR- restrizioni diverse e

variegata, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Paradossale è la circostanza poi che, a seguito della pubblicazione dei movimenti interprovinciali, l'Ambito Territoriale di Caserta ha pubblicato l'elenco dei posti residui dopo le operazioni (ALLIGATO N. 7 E 7 BIS): non vi è dubbio che l'"algoritmo" in tale operazione ha reso il meglio di se!?!?!?!?

- B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIZIO DI PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA EX ARTT. 1175 E 1375 C.C. - IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DI LEGGE.

Nella procedura di mobilità in contestazione non vi è alcuna indicazione della sequenza operativa utilizzata, (il c.d. "algoritmo", allo stato risulta ancora un buco nero) e posta a fondamento delle anomale determinazioni assunte, che la stessa Amministrazione scolastica non riesce a spiegarsi!!! Non vi è alcuna motivazione di come sia stata assegnata all'esponente soltanto una sede residuale tra quelle indicate ovvero della mancata assegnazione di Ambiti della Regione Campania; l'impossibilità di risalire alle motivazioni che hanno condotto la P.A. ad adottare i provvedimenti censurati è circostanza che, da sola, prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

La motivazione di ogni provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3 della l. sul procedimento amministrativo, n. 241 del 1990 e s.m.i., il presupposto oltre che il fondamento del legittimo esercizio del potere amministrativo e contestualmente presidio di legalità formale e sostanziale incontrovertibile, non negoziabile; i principi generali dell'azione amministrativa, come quello di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui corrisponde specularmente il diritto dell'esponente di conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi e sul suo assetto di vita, parimenti risultano *in toto* violati!! Per di più, si aggiunge, nei procedimenti di mobilità del personale della scuola, non sussistono ambiti di

discrezionalità degli atti amministrativi (di diritto privato), va pertanto dichiarata l'illegittimità/erroneità/nullità/annullabilità/caducazione delle operazioni di trasferimento effettuale dalla convenuta Amministrazione per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA - posto comune - mobilità nazionale, EEEE.

Per il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 - TAR Lecce); *ex plurimis*: TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *“La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta”* (sentenza n. T.A.R. Roma, Lazio, sez. II 02 settembre 2015 n. 11012). Va pertanto dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto perché PROCEDIMENTALMENTE VIZIATA, e dei criteri a tal uopo adottati, e conseguentemente disporre il rifacimento di tali operazioni se non

altro nei confronti della ricorrente al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa.

A ciò si aggiunga che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Campania indicate con priorità dall'istante, ma anche in quelle di altre regioni. È quindi ormai notorio che l'algoritmo usato dal Ministero per le operazioni di mobilità non ha funzionato correttamente ed ha creato pertanto degli errori che si sono ripercossi sulle vite dei docenti e sulle loro famiglie. Lo stesso Ministero ha ammesso che qualcosa non ha funzionato ma si è rifiutato di rifare *ex novo* le operazioni di mobilità, impegnandosi soltanto a rivedere le singole posizioni dei docenti che avessero presentato istanza di conciliazione ex art. 17 co. 2 del CCNL. Ne consegue che, il procedimento deve osservare ed eseguire inevitabilmente le sue regole e il provvedimento parimenti, senza che sia possibile, a posteriori, avanti il giudice, un intervento dell'Amministrazione che dimostri che il provvedimento non sarebbe stato comunque diverso quand'anche le regole fossero state seguite.

Pur volendo accogliere l'ipotetico assunto che sia stato adottato per un *non affatto esposto interesse pubblico*, dovrebbe ammettersi che il provvedimento costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno dell'esponente, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, in primis dell'art. 3 Cost. Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato adottato **in via pericolosamente automatica** e, quindi, comunque in contrasto con l'art 3 Cost. che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione.

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la docente sia stata trasferita a centinaia di chilometri dalla propria residenza, senza tener conto dei principi normativi dettati in materia. Eppure, in tema di mobilità obbligatoria, l'art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11

agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di assegnazione; nel caso che ci occupa, detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa della lavoratrice e modificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per una docente di scuola primaria, è imprescindibile. Sulla scorta di quanto disposto dal testo del 2014, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; **si è in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento**, in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre anni, a centinaia di chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendole un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

C. VIOLAZIONE CCNL E ART 1, C. 108, L. 107/2015 -DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - DOCENTI ASSUNTI DA G.A.E./IDONEI ASSUNTI DA G.M. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE.

La legge n. 107 all'art. 1, comma 108, introducendo norme relative alla mobilità per l'a.s. 2016/2017 così dispone: *“Per l'A.S. 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (cioè secondo le procedure ordinarie). Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, co.3, del T.U. di cui al decreto legislativo 16/04/1994, n.297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016 ai soggetti di cui al co. 96, lettera b) (cioè i docenti inseriti nelle GAE), assunti ai sensi del co. 98 lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al co. 96 lett. b), assunti a tempo indeterminato*

a seguito del piano straordinario di assunzione..... e assegnati su base provvisoria per l'anno A.S. 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale..... omissis”.

Il comma 108 dell'art. 1, della legge 107/2015 ha previsto un piano straordinario di mobilità in favore del personale assunto entro l'a.s. 2014/2015, su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell' a.s. 2015/2016), prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art. 399, comma 3, del D.Lgs. 217/1994, nonché che i docenti assunti ex art. 1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c), e cioè i docenti inseriti nelle GAE, potranno partecipare - **dopo** i docenti di cui al primo capoverso, e cioè quelli assunti entro l'anno scolastico 2014/15 - alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali.

Il comma 108 quindi non indica tra i partecipanti in alcun modo i docenti assunti, in quanto idonei nella graduatoria di cui al Decreto M.I.U.R. n. 82/2012

che “ rientrano illegittimamente” con l'art. 6 del predetto C.C.N.I. sulla mobilità. Di contro l'art. 6 del CCNI, prevede, in contrasto a quanto disposto dalla superiore legge, la partecipazione anche dei docenti assunti dal concorso 2012, nelle fasi B e C, concedendo agli stessi la facoltà di scegliere quale sede definitiva l'ambito della provincia (sebbene la procedura concorsuale prescrivesse la loro collocazione regionale) dove sono stati assunti(Art. 6, comma 1, fase “B”, n.2) *“gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia”.* Gli stessi pertanto sono stati privilegiati persino nella collocazione della scelta della sede (in ambito provinciale), contrariamente ai docenti, come la ricorrente, assunti da Gae, i quali sono costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità. In tal caso si appalesa in maniera evidente la disparità di trattamento tra docenti assunti a

seguito della procedura straordinaria di cui alla legge 107/2015 ed i docenti, come i controinteressati provenienti dalla graduatoria di merito del concorso indetto nel 2012, privilegiando quest'ultimi peraltro esclusi dalla procedura di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015, laddove prevede la mobilità straordinaria solo per gli assunti, nelle fasi B e C, da GAE e non anche per gli assunti da graduatorie di merito nelle predette fasi e per gli assunti della fase 0 ed A.

Ora, mentre l'art. 6, CCNI Mobilità dell'8 aprile 2016, per i docenti provenienti da GAE segue pedissequamente il dettato del comma 108, e mantiene la mobilità solo su ambito (art. 6, comma 1, Fase C), non si comprende il motivo per cui per i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 14/15, prevede che detta mobilità avvenga su scuola e non su ambito (art. 6, comma 1, Fase B), n. 1).

Ciò comporta un ulteriore evidente disparità di trattamento relativamente ai docenti provenienti da GAE, i quali potendo indicare solo l'ambito sono in posizione deteriore rispetto a chi può indicare direttamente la scuola richiesta.

Dunque, il citato art. 6 del CCNI Mobilità deve ritenersi illegittimo *in parte qua* per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale declaratoria di illegittimità con riferimento ai trasferimenti riguardanti gli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano assegnati alla ricorrente o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza gli idonei.

Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non possono essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della 13 medesima legge, il quale espressamente prevede che: *“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*. In definitiva, l'art. 6 del predetto Contratto Collettivo suddetto è in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza perché introduce in modo arbitrario, illogico e non giustificato una disparità di trattamento tra i docenti, accordando agli idonei

del concorso del 2012 il diritto ad essere preferiti nella procedura di mobilità rispetto a coloro che erano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Disparità di trattamento ancora più grave ove si considerino: a) la posizione di chi risulta collocato nelle GAE da moltissimo tempo (come la ricorrente inserita con punti 198); b) la posizione di chi, invece, provenendo dalla G.M. del concorso 2012, è per lo più un neo-laureato, privo di qualsivoglia esperienza di insegnamento e, ovviamente, di punteggio; c) il fatto che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale, come quella relativa alle GAE. (ALLIGATO N. 8).

Si insiste, pertanto, affinché il Tribunale adito voglia accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, con conseguente disapplicazione, dell'art. 6 del predetto Contratto Collettivo, ai sensi del primo comma dell'art. 1418, per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 3 della Costituzione avendo creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012. L'errata collocazione della sede ha causato e continua a causare un enorme danno alla ricorrente nonché al proprio nucleo familiare mentre, di contro, sono stati accantonati, di fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 in spregio al dettato costituzionale. I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al Piano Straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva, tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.

D. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, co. 108 LEGGE 107/2015, E DELL'O.M. 241/2016 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 C.

Si eccepisce, altresì, un'illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/2017 in quanto è stata fatta una distinzione per fasi che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di

servizio. Infatti l'articolo 108 della legge 107/2015, c.d. della Buona scuola, e l'ordinanza ministeriale 241 dell'8.04.2016 hanno dato seguito ad una mobilità straordinaria degli insegnanti del tutto priva di equità e che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di mobilità, introducendo *ex post* un'articolata distinzione in fasi e sotto-fasi nell'ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (GAE - graduatoria ad esaurimento o GM - graduatoria di merito da concorso 2012), e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato. Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti vincitori del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o prossimi ad essa. Si è quindi palesemente verificata un'inspiegabile disparità di trattamento tra docenti, ed in particolar modo nei confronti di coloro che sono stati assunti nella fase "C", a loro volta distinti tra coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (tra cui la ricorrente) e gli "idonei" del concorso 2012 inseriti nella c.d. graduatoria di merito. Tali domande sono state trattate in due distinte fasi e secondo procedure differenti a seconda del canale di reclutamento. Ed invero, mentre per i docenti assunti da GM concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da GAE è stata negata tale possibilità ed hanno potuto solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo il punteggio spettante, titoli e precedenza. Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata in quanto anche i docenti inseriti nelle G.A.E. hanno superato un regolare concorso, come la ricorrente!!!. Un altro effetto paradossale e devastante è stato quello che insegnanti di avanzata età e con famiglia alle spalle ormai radicata nella propria provincia o regione di residenza (come la ricorrente, facente parte dei c.d. "precari storici") si vedono

costretti a trasferirsi in altra regione sacrificando e disgregando le loro famiglie, mentre gli insegnati idonei del concorso 2012, magari senza avere ancora una propria famiglia e senza avere fatto alcuna gavetta, tanti addirittura senza un giorno di servizio nella scuola, si ritrovano ad insegnare sotto casa. Si chiede pertanto, nell' eventuale instaurando giudizio di merito, e dopo quindi l'emissione del provvedimento cautelare anticipatorio d'urgenza, adottato con decreto inaudita altera parte, che il Giudice Voglia sollevare, dinanzi la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Infatti, sussiste una palese violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Cost., nella parte in cui il Ministero, con l'ordinanza *de qua*, ha concesso una sorta di "pista di decollo" agli idonei del concorso 2012, per i quali il Ministero medesimo ha di fatto accantonato dei posti, consentendo di non partecipare alla domanda di mobilità su base nazionale e di richiedere, ottenendola, la conferma della sede provvisoria assegnata nell'a.s. 2015/2016; disparità di trattamento rispetto agli appartenenti, come la ricorrente, alle GAE.

PERICULUM IN MORA

ISTANZA ADOZIONE PROVVEDIMENTO ANTE-CAUSAM

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste nel diritto della prof.ssa Rosaria NUZZO ad essere riposizionata in graduatoria per la classe di concorso scuola primaria - posto comune - EEEE secondo l'esatto suo punteggio, previa disapplicazione/revoca/annullamento/nullità degli impugnati provvedimenti e nella conseguente riassegnazione della sede che legittimamente spetta.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto al trasferimento spettante, in virtù di un maggior punteggio per le preferenze territoriali espresse nel modulo-domanda discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare in una sede che non alteri l'assetto di vita anche dei due figlioli conviventi di cui è unica affidataria. Si porta a conoscenza di Codesto Ecc.mo Giudicante che la sede definitiva è cristallizzata per ben tre anni.

Circa l'imminenza del pregiudizio, l'evento dannoso paventato non risulta di remota possibilità, ma incombente *ad horas*, per cui risulta non azzardato il provvedimento anticipatorio che si richiede; anzi, si aggiunge, tale imminenza sta già espletando i suoi effetti perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori ed accrescere le già precarie condizioni di salute. Inoltre, si fa sommessamente rilevare a Codesto Ecc.mo Giudicante, che in difetto di tale provvedimento anticipatorio la ricorrente non potrebbe comunque recarsi in provincia di Ravenna con i due figlioli affidati, in quanto, come espresso in narrativa, non risulta oggettivamente in condizioni di sopportarne i costi.

La necessità di ottenere, in via d'urgenza, un pronunciamento anticipatorio che sancisca il diritto al trasferimento nella provincia di titolarità ovvero in altro Ambito, secondo l'ordine espresso nel modulo-domanda, nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, della maternità e della paternità, ecc.

Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che *“le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare”*. Sempre l'articolo 37, comma 1, inoltre testualmente che *“le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”*, ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata *“non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il*

complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino” (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91).

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall’art. 31 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, e di “proteggere” la maternità, favorendo a tale scopo gli istituti necessari. Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell’Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di trasferimenti, incida su diritti primari dell’individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una sede scolastica sita nella provincia di Caserta , con il rischio grave ed imminente che la stessa, non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la prof.ssa Rosaria NUZZO, come sopra rappresentata e difesa, visti gli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c., e ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*:

contrariis reiectis

IN VIA CAUTELARE:

1. **PRIORITARIAMENTE**, ritenuto che nel caso di specie la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento ex art. 700 c.p.c., con decreto *inaudita altera parte* ex art. 669 *sexies* c.p.c., stante l’urgenza di provvedere, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita utilmente in graduatoria di mobilità territoriale per l’anno scolastico 2016/2017 in posizione idonea al suo trasferimento immediato in una scuola **PRIMARIA-** nella **PROVINCIA** di residenza (CE) ovvero

prioritariamente in Ambito secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità con valorizzazione piena del punteggio, ordinando all'Amministrazione scolastica, nelle rispettive articolazioni, ciascuna per le proprie competenze, l'emissione dei consequenziali atti/provvedimenti;

2. Previa disapplicazione/caducazione/annullamento/nullità degli impugnati provvedimenti, ordinare all'Amministrazione Scolastica - USR Campania - Ambito VII - Ambito territoriale per la provincia di Caserta ovvero, in subordine, altro Ambito della Regione Campania più prossimo possibile, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere al trasferimento con effetto immediato del ricorrente in una scuola situata negli Ambiti, a partire dal primo espresso nella domanda di mobilità e con le mansioni indicate innanzi:

- a disposizione, anche in sovrannumero;
- su spezzoni-orario della classe di concorso primaria - posto comune;
- utilizzata, anche in sovrannumero per la classe di concorso primaria - infanzia;
- utilizzata su posti di sostegno infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, avendo per oltre un decennio acquisito le necessarie competenze, vista la costante presenza di allievi disabili nelle proprie classi e considerati i titoli specifici posseduti;
- su progetti di arricchimento dell'offerta formativa;
- su posti in organico di fatto;
- su posti di potenziamento in qualunque grado di scuola;
- su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale;
- su C.O.E. - cattedra orario esterna - anche tra comuni limitrofi;
- su cattedra mista materia/sostegno;

- su posti accantonati di ogni tipologia, in primis quelli per concorso a cattedra 2016 non utilizzati;
 - su posti di ufficio tecnico.
3. In secondo luogo, fissata l'udienza, in ogni sua parte e motivo e, per l'effetto: accertare e dichiarare l'illegittimità delle operazioni di mobilità territoriale scuola primaria - fase nazionale - unitamente alla schiera di atti presupposti, conseguenti, connessi, anche posteriori e contestualmente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella relativa graduatoria- nella posizione che valorizzi il punteggio complessivo vantato, onde essere legittimamente assegnata alla sede spettante, attualmente occupata da docenti con minor punteggio, sedi indicate nel modulo domanda mobilità interprovinciale - **SCUOLA PRIMARIA** - posto comune.
 4. Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/invalidità con conseguente disapplicazione dell'art. 6 del predetto Contratto Collettivo, ai sensi del primo comma dell'art. 1418, per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 3 della Costituzione avendo creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012.
 5. Comunque accertare e dichiarare per i motivi di cui *infra* la illegittimità del provvedimento di trasferimento triennale lesivo e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi da disporsi anche in via equitativa, quali conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della stessa.
 6. Condannare i resistenti al pagamento di tali danni, oltre accessori di legge; Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

Nell'eventuale **GIUDIZIO DI MERITO** confermare il decreto concesso *inaudita altera parte* ovvero i provvedimenti cautelari emanati:

1. Ritenere e dichiarare l'illegittimità ed erronità delle operazioni di trasferimento effettuate dal convenuto M.I.U.R. e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni, disapplicandone gli effetti, se non altro nei confronti della ricorrente, al fine di valorizzare l'esatto punteggio convalidato dall'Amministrazione e la conseguente assegnazione di sede definitiva nella regione di residenza, Campania, a partire dal primo degli Ambiti indicati nella domanda di mobilità.
2. Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/invalidità con conseguente disapplicazione dell'art. 6 del predetto Contratto Collettivo, ai sensi del primo comma dell'art. 1418, per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 3 della Costituzione avendo creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012.
3. **DISPORRE CTU** consulenza tecnica d'ufficio mediante esperto del settore (ingegnere informatico), al fine di accertare se la sequenza operativa gestita dal Sistema Informativo del M.I.U.R. nella operazioni della mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017 per la scuola secondaria di primo grado - classe di concorso A043 - posto sostegno - sia sovrapponibile alle disposizioni normative in narrativa *cit.* disciplinanti la procedura;
4. **DISPORRE CTU**, consulenza tecnica d'ufficio mediante esperto del settore - Consulente del Lavoro:
 - a. sulla base degli atti, - bollettini del MIUR - A.T. intimati, degli atti di causa e delle eventuale documentazione da acquisire presso il Miur e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi dell'Esponente, accertare, determinare e descrivere se le

procedure di selezione ed assegnazione della sede nell'ambito della mobilità interprovinciale, fase C, scuola secondaria di primo grado, posto di sostegno, sono legittimi e se è stata assegnata o meno una sede conforme alle norme di legge, ai titoli, preferenze e punteggi ed a quanto esposto in narrativa;

- b. accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se i provvedimenti di mobilità dei docenti generalizzate sub A), siano conformi a legge, sulla base dei titoli/servizi spettanti;
5. svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva dovuta effettivamente alla parte ricorrente nel rispetto della preferenza, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto.
6. Ordinare alla convenuta Amministrazione, ex art. 210 c.p.c. ogni tipo di documentazione che possa essere utile per la tutela dei diritti della ricorrente, incluso di produrre in giudizio il c.d. "algoritmo", che dovrebbe essere stato programmato secondo le prescrizioni normative ovvero il principio logico-matematico utilizzato.
7. Sollevare dinanzi la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza **a prescindere dal loro punteggio**, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, adottando tutti i consequenziali provvedimenti del caso.
8. Ritenere e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, quale conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della stessa, con ulteriore condanna al pagamento degli accessori di legge.

9. Con riserva di articolare ogni ulteriore richiesta istruttoria che dovesse rendersi necessaria a seguito della costituzione in giudizio di controparte.
10. Con riserva di produrre documentazione probatoria di formazione successiva al deposito del presente ricorso, a seguito di accoglimento di istanze di ostensione documentale nei confronti della PP.AA. resistente.
11. Con vittoria di spese e compensi professionali.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. ALLIGATO 1 - O.M. mobilità , prot. n. 241 dell'8 aprile 2016.
2. ALLIGATO 2 - C.C.N.I. mobilità dell'8 aprile 2016:
3. ALLIGATO 3 -Modulo domanda mobilità interprovinciale - scuola Primaria.
4. ALLIGATO 4 - lettera di notifica Miur - sede: Ravenna.
5. ALLIGATO 5 - omologazione separazione.
6. ALLIGATO 6 - movimenti interprovinciali scuola primaria 2016/2017 - Caserta
7. ALLIGATO 7 - 7 bis - disponibilità posti scuola primaria dopo i movimenti - Caserta
8. ALLIGATO 8 - elenco per immissioni in ruolo - Piano straordinario di assunzioni da GAE e da GM - a.s. 2015/2016.
9. ALLIGATO N. 9 - dichiarazione reddituale.

28

DICHIARAZIONE DI VALORE.

La ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, risulta un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 - 3 e 77 D.Lgs. 113/02, come da autocertificazione e documentazione fiscale per l'anno 2015 che si allega.

Avellino, 18 ottobre 2016

Avv. Eliana Flores

Firmato digitalmente

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.).

Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della prof.ssa Rosaria NUZZO al trasferimento nella Regione Campania, in uno degli Ambiti indicati nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 nonché al corretto svolgimento dell'intera procedura, pertanto i soggetti potenzialmente controinteressati non sono tutti, allo stato, totalmente individuabili; dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, la notifica deve essere perfezionata non soltanto ai controinteressati individuati nel presente ricorso, docenti con minor punteggio della ricorrente cui è stata attribuita una sede nella regione Campania, ma altresì a tutti i potenziali controinteressati coinvolti nella procedura, incluso tutti i docenti partecipanti alla mobilità provenienti da graduatoria di merito del concorso 2012, così come indicato in narrativa.

Il sottoscritto avvocato Eliana Flores, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, “... *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere*

visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...];

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano- TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N. 9458/2014)

RILEVATO CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR

30

PRODUCE ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82/2012, immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, nei confronti di tutti i docenti classe di concorso EEEE partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 ed

inseriti negli elenchi di nuova assegnazione per le province della Regione Campania attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso ;

d) indicazione dei controinteressati genericamente

individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie della Classe di Concorso EEEE prima posto comune potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti di ruolo immessi negli anni 015-016 delle classi di concorso ed inseriti nelle graduatorie della mobilità professionale ed interprovinciale;

e) decreto di fissazione dell'udienza .

Quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Avellino / Ravenna, 15 ottobre 2016

Avv. Eliana Flores

Firmato digitalmente